

Schema di Dlgs sulla privacy: i pareri del Parlamento al Governo

26 Giugno 2018

Tra gli ultimi atti del Governo su cui il Parlamento ha espresso i pareri di competenza si evidenzia, in particolare, il seguente:

ATTI DEL GOVERNO ALL'ESAME DEL PARLAMENTO	
<i>Atto e iter</i>	<i>Contenuti</i>

Schema di Dlgs che, in attuazione della legge 163/2017 (delegazione europea), reca disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (regolamento generale sulla protezione dei dati)

Atto n. 22

**

Relatori:

On. Rossana Boldi (Lega)
Sen. Gianluca Perilli (M5S)

Il provvedimento tornerà ora in Consiglio dei Ministri per la definitiva approvazione.

Le Commissioni Speciali per gli atti urgenti del Governo di Camera e Senato hanno espresso pareri favorevoli con numerosi condizioni e osservazioni.

Con riferimento alle **condizioni di contenuto analogo poste in entrambi i pareri** si evidenzia, in particolare, la seguente:

-l'articolo 2-*decies* del Dlgs 196/2003, recante limitazioni ai diritti dell'interessato, inserito dall'art. 2, comma 1, lettera e), del provvedimento, **sia coordinato con la recente disciplina in materia di whistleblowing**, di cui alla L 179/2017 **che tutela, a determinate condizioni, la riservatezza del segnalante;**

Tra **le osservazioni di contenuto analogo poste in entrambi i pareri** si evidenziano in particolare le seguenti:

-all'articolo 2-*quindiesdecies* del Dlgs 196/2003, in materia di organismo nazionale di accreditamento, inserito dall'articolo 2, comma 1, lettera e) del provvedimento, **si valuti l'opportunità di definire puntualmente la distinzione tra i ruoli svolti dall'ente nazionale di accreditamento (Accredia) e l'autorità di supervisione (Garante)**, anche al fine di evitare sovrapposizioni, contenziosi e conflitti di interesse, precisando i criteri sulla base dei quali sono individuate dal Garante le categorie di trattamento in relazione alle quali il Garante stesso riserva a sé le funzioni di accreditamento;

- all'articolo 154-*bis* del Dlgs196/2003, concernente i poteri del Garante, inserito dall'articolo 14, comma 1, lettera d) del provvedimento, al comma 1 si valuti l'opportunità di riformulare la lettera a) prevedendo che il **Garante possa adottare linee guida di indirizzo riguardanti misure organizzative e tecniche di attuazione dei principi del Regolamento, nonché volte a fornire adeguate forme di tutela agli interessati anche per singoli settori** o categorie di soggetti, quali, ad esempio, i minori di età, e in applicazione dei principi e delle prescrizioni di cui agli articoli 6, 25, 35 e 36 del Regolamento, tenendo conto anche delle esigenze di semplificazione di micro, piccole e medie imprese come definite dalla raccomandazione 2003/361 CE, **sopprimendo il riferimento alle micro, piccole e medie imprese** contenuto, nell'ambito delle disposizioni transitorie e finali, all'articolo 22, comma 10;

-all'articolo 21 del provvedimento si valuti l'opportunità di:
rivedere i termini stabiliti al comma 1, **prevedendo che il Garante predisponga lo schema di provvedimento da porre in consultazione pubblica entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto** e che il medesimo provvedimento venga adottato entro sessanta giorni dall'esito della consultazione pubblica, sostituendo, al primo periodo, le parole: «con provvedimento di carattere generale da adottarsi entro novanta giorni» con le seguenti: «con provvedimento di carattere generale da porre in consultazione pubblica entro novanta giorni» e, al secondo periodo, le parole: «è adottato all'esito di procedimento di consultazione pubblica» con le seguenti: «è adottato entro sessanta giorni dall'esito del procedimento di consultazione pubblica»;

-si valuti la possibilità di **prevedere una fase transitoria**, in ogni caso non inferiore a 8 mesi, successiva all'entrata in vigore del decreto legislativo, **nel corso della quale il Garante**, anziché procedere all'irrogazione di sanzioni alle imprese, **disporrà ammonimenti o prescrizioni di adeguamento** alla nuova disciplina, **in base al principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione, nonché ai principi dello small business act.**

Tra le condizioni contenute nel solo parere della Camera si evidenzia, in particolare, la seguente:

-all'articolo 171 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante **violazione delle disposizioni in materia di controlli a distanza e indagini sulle opinioni dei lavoratori**, come modificato dall'articolo 15, lettera e), del presente schema di decreto, sostituire le parole: «commi 1 e 2» con le seguenti: «comma 1», giacché il comma 2 dell'articolo 4 della legge n. 300 del 1970, concernente gli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e gli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze, risulta di carattere concessorio e non limitativo e pertanto dovrebbe essere espunto.

Numerose condizioni ed osservazioni riguardano, inoltre, i criteri di applicazione delle **sanzioni amministrative pecuniarie** ed il procedimento per l'adozione dei provvedimenti correttivi e sanzionatori.

[Link al parere della Camera](#)

[Link al parere del Senato](#)

Si veda precedente [del 22 maggio 2018](#).